



COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

PROVINCIA DI L'AQUILA

Via Municipio, 1- 67023 CASTEL DEL MONTE (AQ)
C.F. 80002030668 - P.I. 00114045669 Tel. 0862938137 fax 0862938180



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.16 Data 23-04-2016	Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2016 - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO.
---	---

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 12:00 è stato convocato, in Castel del Monte, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, in Prima convocazione ed in sessione ordinaria, il consiglio comunale.

All'appello nominale risultano:

MUCCIANTE LUCIANO	P	Bernardoni Caterina	P
Pastorelli Matteo	P	Germano Rosetta	P
Di Pompeo Ivan	P	Aloisi Dante	P
Di Fiore Lorenzo	P	Favro Ilaria	P
Sulli Anna Elisabetta	P	Petricola Daniele	A
Cetra Teresa	P		

Assegnati n. 11

Presenti 10

In carica n. 11

Assenti 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, Assume la presidenza il Signor LUCIANO MUCCIANTE nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),b) del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Rosita Liuzzo

Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di legge come di seguito riportati:

Parere contabile/copertura finanziaria Favorevole Il Responsabile del Servizio F.to Mucciante Luciano	Parere Tecnico Favorevole Responsabile del Servizio F.to Mucciante Luciano
---	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTA la L. 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTA la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- ✓ l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- ✓ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- ✓ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTI, in particolare, i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 07/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 03/08/2015, avente ad oggetto "Approvazione tariffe della componente tari (tassa sui rifiuti) per l'anno 2015 - determinazione rate e scadenze di pagamento";

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 23-04-2016 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 03/08/2015, avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Conferma delle tariffe per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - Anno 2015";

VISTO il piano finanziario per la componente TARI anno 2016;

VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e "B", formandone parti integranti, che riportano le nuove misure delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

CONSIDERATO l'art. 54 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

CONSIDERATO l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

CONSIDERATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

CONSIDERATO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

CONSIDERATI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità):

652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, per quanto riguarda la TARI, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, sono stati definiti e riportati nell'allegato "A" e "B" i seguenti coefficienti:

- 1) Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (ka);
- 2) Coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (kb);
- 3) Coefficienti proporzionali di produttività per superficie per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione degli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizione da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile;
- 4) Coefficienti di potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (kc);
- 5) Coefficienti di produzione Kg/m² annuo (Kd) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.
- 6) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizione da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile è stata attribuita, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia in rapporto alla superficie, come seguito riportato:

SUPERFICIE	NUMERO OCCUPANTI
Da 0 a 50 mq	1
Da 51 a 80 mq	2
Da 81 a 300 mq	3

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 23-04-2016 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

Da 301 a 400 mq	4
Da 401 a 500 mq	5
Oltre 500 mq	6

CONSIDERATO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trova applicazione l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni;
- per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trova applicazione il criterio di cui al comma 652 dell'art. 1 della Legge 147/2013 nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
- con propria precedente delibera di Consiglio Comunale in data odierna l'ente ha approvato il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2016 con un costo complessivo di € 119.950,95 suddiviso in costi fissi totali € 43.100,00 pari al 37,7279%, costi variabili totali € 71.139,00 pari al 62,2771% e Tributo Provinciale € 5.711,95;

CONSIDERATO, quindi, che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2016 redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € 119.950,95 così ripartiti:

		Previsione 2016
	COSTO FISSO	€/a
CSL	Spazzamento	11.000,00
CARC	Amministrativi, accertamento, riscossione	8.800,00
CGG	Costi generali di gestione	20.000,00
CCD	Costi comuni diversi	300,00
AC	Altri costi operativi di gestione	3.000,00
CK	Costi d'uso del capitale	0
TCF	TOTALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)	43.100,00

	COSTO VARIABILE	€/a
CRT	Raccolta e trasporto R.S.U.	26.936,00
CTS	Costi trattamento e smaltimento rifiuti	23.113,00
CTR	Costi di trattamento e riciclo	9.189,00
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	11.901,00

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 23-04-2016 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

TCV	TOTALE COSTI VARIABILI	71.139,00
	TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	114.239,00
	Tributo Provinciale 5%	5.711,95
	TOTALE	119.950,95

CONSIDERATO pertanto che il gettito totale del TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) per l'anno 2016 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l'integrale copertura;

CONSIDERATO che prendendo a riferimento gli importi rilevati nel ruolo TARI 2015 è stato determinato quanto segue:

a) la percentuale del 87,42% del totale dei costi afferenti al servizio è da porre a carico delle utenze domestiche mentre il 12,58% è da porre a carico delle utenze non domestiche;

b) nell'ambito delle utenze domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 37,7279% e quella a carico della parte variabile è pari al 62,2721%;

c) nell'ambito delle utenze non domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 37,7279% e quella a carico della quota variabile è pari al 62,2721%;

CONSIDERATA, ancora, l'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	TRIBUTO PROVINCIALE	TOTALE
COSTI FISSI	37.678,02	5.421,98	2.155,00	45.255,00
COSTI VARIABILI	62.189,71	8.949,29	3.556,95	74.695,95
TOTALE	99.867,73	14.371,27	5.711,95	119.950,95

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con la seguente votazione

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 2 (ALOISI- FAVRO)

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare le tariffe componente TARI anno 2016 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI), come risultanti da prospetti allegati "A" e "B";

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 23-04-2016 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

- di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:

utenze domestiche 87,42%;

utenze non domestiche 12,58%;

- di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;
- di stabilire il termine del versamento della tassa per l'anno 2016 in due rate la prima entro il 31/05/2016 - la seconda entro il 30/11/2016;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 07-07-2014, da applicare a far data dal 01-01-2015;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Infine, con separata votazione espressa nei modi di legge,

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 0


ASTENUTI: 2 (ALOISI- FAVRO)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luciano Mucciante



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Liuzzo Rosita

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione del T.U.E.L. n. 267/2000 del 18 agosto:

X è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **02 MAG. 2016** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124) **Doc 02 MAG. 2016 Ae 17/05/2016 n. 322**

Dalla residenza comunale li

02 MAG. 2016



IL MESSO COMUNALE

GIULIANI RENATO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

X è divenuta eseguibile il giorno 23-04-2016

Immediatamente eseguibile (art. 134, IV comma del D.Lgs. 267/2000).

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma III, del D.Lgs. n. 267/2000);

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, per quindici giorni consecutivi dal



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Liuzzo Rosita

COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 23-04-2016

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016

AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe delle singole utenze risultano:

- 1 Per le abitazioni dalla combinazione delle due quote previste (fissa e variabile)
- 2 Per le pertinenze dalla sola quota fissa prevista

In base al numero dei componenti e superficie, come da seguente tabella:

UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE

COD.	TARIFFA	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE	
			coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno	coefficiente produttivo (kb)	Euro/anno
T0001	CAT. DOM. 1 OCC.	1	0,75	0,52	0,80	45,75
T0002	CAT. DOM. 2 OCC.	2	0,88	0,61	1,40	80,07
T0003	CAT. DOM. 3 OCC.	3	1,00	0,70	1,80	102,94
T0004	CAT. DOM. 4 OCC.	4	1,08	0,75	2,20	125,82
T0005	CAT. DOM. 5 OCC.	5	1,11	0,78	2,90	165,85
T0006	CAT. DOM. 6+ OCC.	6+	1,10	0,77	3,40	194,45

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE

COD.	TARIFFA	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA	
			coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	1	0,75	0,52
T0012	CAT. PERT. DOM. 2 OCC.	2	0,88	0,61
T0013	CAT. PERT. DOM. 3 OCC.	3	1,00	0,70
T0014	CAT. PERT. DOM. 4 OCC.	4	1,08	0,75
T0015	CAT. PERT. DOM. 5 OCC.	5	1,11	0,78
T0016	CAT. PERT. DOM. 6+ OCC.	6+	1,10	0,77

COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n del

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016

UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE	
				coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno	coefficiente produttivo (kb)	Euro/anno
T0001	CAT. DOM. 1 OCC.	da 0 a 50 (MQ)	1	0,75	0,52	0,80	45,75
T0002	CAT. DOM. 2 OCC.	da 51 a 80 (MQ)	2	0,88	0,61	1,40	80,07
T0003	CAT. DOM. 3 OCC.	da 81 a 300 (MQ)	3	1,00	0,70	1,80	102,94
T0004	CAT. DOM. 4 OCC.	da 301 a 400 (MQ)	4	1,08	0,75	2,20	125,82
T0005	CAT. DOM. 5 OCC.	da 401 a 500 (MQ)	5	1,11	0,78	2,90	165,85
T0006	CAT. DOM. 6+ OCC.	oltre 500 (MQ)	6+	1,10	0,77	3,40	194,45

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA	
				coefficiente adattamento Ka	Totale Euro/mq
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	da 0 a 50 (MQ)	1	0,75	0,52
T0012	CAT. PERT. DOM. 2 OCC.	da 51 a 80 (MQ)	2	0,88	0,61
T0013	CAT. PERT. DOM. 3 OCC.	da 81 a 300 (MQ)	3	1,00	0,70
T0014	CAT. PERT. DOM. 4 OCC.	da 301 a 400 (MQ)	4	1,08	0,75
T0015	CAT. PERT. DOM. 5 OCC.	da 401 a 500 (MQ)	5	1,11	0,78
T0016	CAT. PERT. DOM. 6+ OCC.	oltre 500 (MQ)	6+	1,10	0,77

COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

Allegato B) alla deliberazione Consiglio Comunale n *16* del *23-04-2016*

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PER L'ANNO 2016

	ATTIVITA'	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE		Totale
		Euro/mq Anno	coefficiente di produzione kg/mq anno(kd)	Euro/mq Anno	
T0101	Musei biblioteche scuole ass e luoghi di culto	1,01	4,55	0,47	1,48
T0102	Campeggi distributori di carburanti	1,01	6,50	0,67	1,68
T0103	Stabilimenti balneari	1,01	6,64	0,68	1,69
T0104	Esposizioni autosaloni	1,01	4,55	0,47	1,48
T0105	Alberghi con ristorante	1,01	19,50	2,01	3,02
T0106	Alberghi senza ristorante	1,01	8,70	0,9	1,91
T0107	Case di cura e riposo	1,01	10,54	1,08	2,09
T0108	Uffici agenzie studi professionali	1,01	9,26	0,95	1,96
T0109	Banche ed istituti di credito	1,01	5,51	0,57	1,58
T0110	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria	1,01	10,21	1,05	2,06
T0111	Edicola, farmacia tabaccaio plurilicenze	1,01	13,34	1,37	2,38
T0112	Attività artigianali tipo botteghe	1,01	9,34	0,96	1,97
T0113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,01	12,75	1,31	2,32
T0114	Attività industriali con capannoni di produzione	1,01	7,53	0,77	1,78
T0115	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,01	5,91	0,61	1,62
T0116	Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie pub	1,01	35,50	3,65	4,66
T0117	Bar caffè pasticceria	1,01	30,00	3,09	4,10
T0118	Supermercato pane e pasta macelleria	1,01	20,68	2,13	3,14
T0119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,01	20,69	2,13	3,14
T0120	Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio	1,01	28,00	2,88	3,89
T0121	Discoteche night club	1,01	15,43	1,59	2,60
T0122	Aree scoperte operative	1,01	1,10	0,11	1,12
T0123	B & B e agriturismo	1,01	8,70	0,9	1,91
T0124	Magazzini agricoli e rimesse agricole	1,01	1,10	0,11	1,12
T0125	Locali non utilizzati	1,01	0,00	0	1,01